

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2022/1321 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2022

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di solforile in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di solforile sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per l'oxifluorfen l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'"Autorità") ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, uve, olive da tavola, cachi, melagrane, cipolle, cavoli a testa e semi di girasole. Per altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.
- (3) Per la sostanza piroxsulam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾. Ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti allo specifico limite di determinazione (LD) o all'LMR di base. Per alcuni prodotti gli LD specifici richiedono adeguamenti a valori più elevati alla luce della fattibilità analitica. Tali LD dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for oxyfluorfen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per l'oxifluorfen conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2020;18(10):6269.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyroxsulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il piroxsulam conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2020;18(10):6260.

- (4) Per la sostanza quinmerac l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁴⁾. Ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti vegetali e il miele assumendo a parametro la somma di quinmerac e dei suoi metaboliti BH 518-2 e BH 518-4 espressa come quinmerac. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per barbabietole da zucchero, muscolo (di suini, bovini, ovini, caprini, equi, pollame), grasso (di suini, bovini, ovini, caprini, equidi, pollame), fegato (di suini e pollame), rene di suini, latte (di bovini, ovini, caprini, equidi) e uova di volatili. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tali LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. L'autorità è altresì giunta alla conclusione che, relativamente agli LMR per fegato e rene di ruminanti ed equidi, le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (5) Per il fluoruro di sulfurile l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁵⁾. Ha proposto di mantenere provvisoriamente le due definizioni del residuo esistenti (fluoruro di sulfurile e ione fluoruro) poiché sono necessari ulteriori dati per confermarle. È altresì giunta alla conclusione che, relativamente agli LMR per il fluoruro di sulfurile e lo ione fluoruro per tutti i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Tenendo conto dei dati supplementari di monitoraggio forniti dagli operatori del settore alimentare, dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per la sostanza ione fluoruro per infusioni di erbe, rosa canina, bacche di sambuco e "basilico e fiori commestibili" nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (6) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico LD o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (7) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede che siano fissati specifici LD.
- (8) Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.
- (9) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (12) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quinmerac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il quinmerac conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2020;18(10):6257.

⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sulfuryl fluoride according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fluoruro di sulfurile conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2021;19(1):6390.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 21 febbraio 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 21 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne per le sostanze ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di solforile:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Ione fluoruro	Oxifluorfen (F)	Piroxsulam	Quinmerac (somma di quinmerac e dei suoi metaboliti BH 518-2 e BH 518-4 espressa come quinmerac) (R)	Fluoruro di solforile
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		0,01 (*)	0,01 (*)		
0110000	Agrumi	0,2(+)			0,1 (*)	0,01 (*)
0110010	Pompelmi	(+)				
0110020	Arance dolci	(+)				
0110030	Limoni	(+)				
0110040	Limette/lime	(+)				
0110050	Mandarini	(+)				
0110990	Altri (2)	(+)				
0120000	Frutta a guscio				0,15 (*)	
0120010	Mandorle dolci	30(+)				10(+)
0120020	Noci del Brasile	30(+)				10(+)
0120030	Noci di anacardi	30(+)				10(+)
0120040	Castagne e marroni	30(+)				10(+)
0120050	Noci di cocco	15(+)				3(+)
0120060	Nocciole	30(+)				10(+)
0120070	Noci del Queensland	30(+)				10(+)
0120080	Noci di pecan	30(+)				10(+)
0120090	Pinoli	30(+)				10(+)
0120100	Pistacchi	30(+)				10(+)
0120110	Noci comuni	30(+)				10(+)
0120990	Altri (2)	30(+)				0,01 (*) (+)
0130000	Pomacee	0,2(+)			0,1 (*)	0,01 (*)
0130010	Mele	(+)				
0130020	Pere	(+)				
0130030	Cotogne	(+)				
0130040	Nespole	(+)				

0130050	Nespole del Giappone	(+)				
0130990	Altri (2)	(+)				
0140000	Drupacee	0,2(+)			0,1 (*)	0,01 (*)
0140010	Albicocche	(+)				
0140020	Ciliege (dolci)	(+)				
0140030	Pesche	(+)				
0140040	Prugne	(+)				
0140990	Altri (2)	(+)				
0150000	Bacche e piccola frutta	(+)			0,1 (*)	0,01 (*)
0151000	a) Uve	0,2(+)				(+)
0151010	Uve da tavola	(+)				(+)
0151020	Uve da vino	(+)				(+)
0152000	b) Fragole	0,2(+)				
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,2(+)				
0153010	More di rovo	(+)				
0153020	More selvatiche	(+)				
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	(+)				
0153990	Altri (2)	(+)				
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche					
0154010	Mirtilli	0,2(+)				
0154020	Mirtilli giganti americani	0,2(+)				
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	0,2(+)				
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	0,2(+)				
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	2(+)				
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,2(+)				
0154070	Azzeruoli	0,2(+)				
0154080	Bacche di sambuco	2(+)				
0154990	Altri (2)	0,2(+)				
0160000	Frutta varia con	0,2(+)				0,01 (*)
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	(+)				
0161010	Datteri	(+)			0,1 (*)	
0161020	Fichi	(+)			0,1 (*)	
0161030	Olive da tavola	(+)			0,15 (*)	

0161040	Kumquat	(+)			0,1 (*)	
0161050	Carambole	(+)			0,1 (*)	
0161060	Cachi	(+)			0,1 (*)	
0161070	Jambul/jambolan	(+)			0,1 (*)	
0161990	Altri (2)	(+)			0,1 (*)	
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	(+)			0,1 (*)	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	(+)				
0162020	Litci	(+)				
0162030	Frutti della passione/ maracuja	(+)				
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	(+)				
0162050	Melastelle/cainette	(+)				
0162060	Cachi di Virginia	(+)				
0162990	Altri (2)	(+)				
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	(+)				
0163010	Avocado	(+)			0,15 (*)	
0163020	Banane	(+)			0,1 (*)	
0163030	Manghi	(+)			0,1 (*)	
0163040	Papaie	(+)			0,1 (*)	
0163050	Melograni	(+)			0,1 (*)	
0163060	Cerimolia/cherimolia	(+)			0,1 (*)	
0163070	Guaiave/guave	(+)			0,1 (*)	
0163080	Ananas	(+)			0,1 (*)	
0163090	Frutti dell'albero del pane	(+)			0,1 (*)	
0163100	Durian	(+)			0,1 (*)	
0163110	Anona/graviola/ guanabana	(+)			0,1 (*)	
0163990	Altri (2)	(+)			0,1 (*)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	(+)				
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0211000	a) Patate	(+)			0,1 (*)	

0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	(+)			0,1 (*)	
0212010	Radici di cassava/manioca	(+)				
0212020	Patate dolci	(+)				
0212030	Ignami	(+)				
0212040	Maranta/arrow root	(+)				
0212990	Altri (2)	(+)				
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	(+)				
0213010	Bietole	(+)			0,15 (*)	
0213020	Carote	(+)			0,1 (*)	
0213030	Sedano rapa	(+)			0,1 (*)	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	(+)			0,1 (*)	
0213050	Topinambur	(+)			0,1 (*)	
0213060	Pastinaca	(+)			0,1 (*)	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	(+)			0,1 (*)	
0213080	Ravanelli	(+)			0,1 (*)	
0213090	Salsefrica	(+)			0,1 (*)	
0213100	Rutabaga	(+)			0,1 (*)	
0213110	Rape	(+)			0,1 (*)	
0213990	Altri (2)	(+)			0,1 (*)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglione	(+)				
0220020	Cipolle	(+)				
0220030	Scalogni	(+)				
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	(+)				
0220990	Altri (2)	(+)				
0230000	Ortaggi a frutto	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0231000	a) Solanacee e malvacee	(+)				
0231010	Pomodori	(+)				
0231020	Peperoni	(+)				
0231030	Melanzane	(+)				
0231040	Gombi	(+)				
0231990	Altri (2)	(+)				

0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	(+)				
0232010	Cetrioli	(+)				
0232020	Cetriolini	(+)				
0232030	Zucchine	(+)				
0232990	Altri (2)	(+)				
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	(+)				
0233010	Meloni	(+)				
0233020	Zucche	(+)				
0233030	Cocomeri/angurie	(+)				
0233990	Altri (2)	(+)				
0234000	d) Mais dolce	(+)				
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	(+)				
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	(+)				
0241010	Cavoli broccoli	(+)				
0241020	Cavolfiori	(+)				
0241990	Altri (2)	(+)				
0242000	b) Cavoli a testa	(+)				
0242010	Cavoletti di Bruxelles	(+)				
0242020	Cavoli cappucci	(+)				
0242990	Altri (2)	(+)				
0243000	c) Cavoli a foglia	(+)				
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	(+)				
0243020	Cavoli ricci	(+)				
0243990	Altri (2)	(+)				
0244000	d) Cavoli rapa	(+)				
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	(+)			0,1 (*)	
0251000	a) Lattughe e insalate	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/ gallinella	(+)				
0251020	Lattughe	(+)				
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	(+)				

0251040	Crescione e altri germogli e gemme	(+)				
0251050	Barbarea	(+)				
0251060	Rucola	(+)				
0251070	Senape juncea	(+)				
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	(+)				
0251990	Altri (2)	(+)				
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0252010	Spinaci	(+)				
0252020	Portulaca/porcellana	(+)				
0252030	Bietole da foglia e da costa	(+)				
0252990	Altri (2)	(+)				
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili		0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)
0256010	Cerfoglio	0,2(+)				
0256020	Erba cipollina	0,2(+)				
0256030	Foglie di sedano	0,2(+)				
0256040	Prezzemolo	0,2(+)				
0256050	Salvia	0,2(+)				
0256060	Rosmarino	0,2(+)				
0256070	Timo	0,2(+)				
0256080	Basilico e fiori commestibili	2(+)				
0256090	Foglie di alloro/lauro	0,2(+)				
0256100	Dragoncello	0,2(+)				
0256990	Altri (2)	0,2(+)				
0260000	Legumi	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	(+)				
0260020	Fagioli (senza baccello)	(+)				
0260030	Piselli (con baccello)	(+)				
0260040	Piselli (senza baccello)	(+)				
0260050	Lenticchie	(+)				

0260990	Altri (2)	(+)				
0270000	Ortaggi a stelo	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi	(+)				
0270020	Cardi	(+)				
0270030	Sedani	(+)				
0270040	Finocchi dolci/finocchini/ finocchi di Firenze	(+)				
0270050	Carciofi	(+)				
0270060	Porri	(+)				
0270070	Rabarbaro	(+)				
0270080	Germogli di bambù	(+)				
0270090	Cuori di palma	(+)				
0270990	Altri (2)	(+)				
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	(+)				
0280020	Funghi selvatici	(+)				
0280990	Muschi e licheni	(+)				
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli	(+)				
0300020	Lenticchie	(+)				
0300030	Piselli	(+)				
0300040	Lupini/semi di lupini	(+)				
0300990	Altri (2)	(+)				
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	2(+)		0,01 (*)	0,15 (*)	0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi	(+)	0,01 (*)			
0401010	Semi di lino	(+)				
0401020	Semi di arachide	(+)				
0401030	Semi di papavero	(+)				
0401040	Semi di sesamo	(+)				
0401050	Semi di girasole	(+)				
0401060	Semi di colza	(+)				
0401070	Semi di soia	(+)				
0401080	Semi di senape	(+)				
0401090	Semi di cotone	(+)				

0401100	Semi di zucca	(+)				
0401110	Semi di cartamo	(+)				
0401120	Semi di borragine	(+)				
0401130	Semi di camelina/dorella	(+)				
0401140	Semi di canapa	(+)				
0401150	Semi di ricino	(+)				
0401990	Altri (2)	(+)				
0402000	Frutti oleaginosi	(+)				
0402010	Olive da olio	(+)	1			
0402020	Semi di palma	(+)	0,01 (*)			
0402030	Frutti di palma	(+)	0,01 (*)			
0402040	Capoc	(+)	0,01 (*)			
0402990	Altri (2)	(+)	0,01 (*)			
0500000	CEREALI	2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0500010	Orzo	(+)				
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	(+)				
0500030	Mais/granturco	(+)				
0500040	Miglio	(+)				
0500050	Avena	(+)				
0500060	Riso	(+)				
0500070	Segale	(+)				
0500080	Sorgo	(+)				
0500090	Frumento	(+)				
0500990	Altri (2)	(+)				
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	
0610000	Tè	400(+)				0,05 (*)
0620000	Chicchi di caffè	5(+)				0,05 (*)
0630000	Infusioni di erbe da	10(+)				0,05 (*)
0631000	a) Fiori	(+)				
0631010	Camomilla	(+)				
0631020	Ibisco/rosella	(+)				
0631030	Rosa	(+)				
0631040	Gelsomino	(+)				
0631050	Tiglio	(+)				

0631990	Altri (2)	(+)				
0632000	b) Foglie ed erbe	(+)				
0632010	Fragola	(+)				
0632020	Rooibos	(+)				
0632030	Mate	(+)				
0632990	Altri (2)	(+)				
0633000	c) Radici	(+)				
0633010	Valeriana	(+)				
0633020	Ginseng	(+)				
0633990	Altri (2)	(+)				
0639000	d) Altre parti della pianta	(+)				
0640000	Semi di cacao	5(+)				0,03(+)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	10(+)				0,05 (*)
0700000	LUPPOLO	10(+)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	5(+)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810000	Semi	(+)				
0810010	Anice verde	(+)				
0810020	Grano nero/cumino nero	(+)				
0810030	Sedano	(+)				
0810040	Coriandolo	(+)				
0810050	Cumino	(+)				
0810060	Aneto	(+)				
0810070	Finocchio	(+)				
0810080	Fieno greco	(+)				
0810090	Noce moscata	(+)				
0810990	Altri (2)	(+)				
0820000	Frutta	(+)				
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	(+)				
0820020	Pepe di Sichuan	(+)				
0820030	Carvi	(+)				
0820040	Cardamomo	(+)				
0820050	Bacche di ginepro	(+)				
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	(+)				
0820070	Vaniglia	(+)				
0820080	Tamarindo	(+)				
0820990	Altri (2)	(+)				

0830000	Spezie da corteccia	(+)				
0830010	Cannella	(+)				
0830990	Altri (2)	(+)				
0840000	Spezie da radici e rizomi	(+)				
0840010	Liquirizia	(+)				
0840020	Zenzero (10)	(+)				
0840030	Curcuma	(+)				
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	(+)				
0840990	Altri (2)	(+)				
0850000	Spezie da boccioli	(+)				
0850010	Chiodi di garofano	(+)				
0850020	Capperi	(+)				
0850990	Altri (2)	(+)				
0860000	Spezie da pistilli di fiori	(+)				
0860010	Zafferano	(+)				
0860990	Altri (2)	(+)				
0870000	Spezie da arilli	(+)				
0870010	Macis	(+)				
0870990	Altri (2)	(+)				
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	(+)			0,15 (*)	
0900020	Canne da zucchero	(+)			0,1 (*)	
0900030	Radici di cicoria	(+)			0,1 (*)	
0900990	Altri (2)	(+)			0,1 (*)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI					
1010000	Prodotti ottenuti da	0,3(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
1011000	a) Suini	(+)			0,02 (*)	
1011010	Muscolo	(+)				
1011020	Grasso	(+)				
1011030	Fegato	(+)				
1011040	Rene	(+)				
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)				
1011990	Altri (2)	(+)				
1012000	b) Bovini	(+)				
1012010	Muscolo	(+)			0,02 (*)	

1012020	Grasso	(+)			0,02 (*)	
1012030	Fegato	(+)			0,07(+)	
1012040	Rene	(+)			0,05(+)	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)			0,07(+)	
1012990	Altri (2)	(+)			0,02 (*)	
1013000	c) Ovini	(+)				
1013010	Muscolo	(+)			0,02 (*)	
1013020	Grasso	(+)			0,02 (*)	
1013030	Fegato	(+)			0,05(+)	
1013040	Rene	(+)			0,05(+)	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)			0,05(+)	
1013990	Altri (2)	(+)			0,02 (*)	
1014000	d) Caprini	(+)				
1014010	Muscolo	(+)			0,02 (*)	
1014020	Grasso	(+)			0,02 (*)	
1014030	Fegato	(+)			0,05(+)	
1014040	Rene	(+)			0,05(+)	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)			0,05(+)	
1014990	Altri (2)	(+)			0,02 (*)	
1015000	e) Equidi	(+)				
1015010	Muscolo	(+)			0,02 (*)	
1015020	Grasso	(+)			0,02 (*)	
1015030	Fegato	(+)			0,07(+)	
1015040	Rene	(+)			0,05(+)	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)			0,07(+)	
1015990	Altri (2)	(+)			0,02 (*)	
1016000	f) Pollame	(+)			0,02 (*)	
1016010	Muscolo	(+)				
1016020	Grasso	(+)				
1016030	Fegato	(+)				
1016040	Rene	(+)				
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)				
1016990	Altri (2)	(+)				

1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	(+)			0,02 (*)	
1017010	Muscolo	(+)				
1017020	Grasso	(+)				
1017030	Fegato	(+)				
1017040	Rene	(+)				
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)				
1017990	Altri (2)	(+)				
1020000	Latte	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini	(+)				
1020020	Ovini	(+)				
1020030	Caprini	(+)				
1020040	Equini	(+)				
1020990	Altri (2)	(+)				
1030000	Uova di volatili	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline	(+)				
1030020	Anatre	(+)				
1030030	Oche	(+)				
1030040	Quaglie	(+)				
1030990	Altri (2)	(+)				
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,5 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,3(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,3(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,3(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)					
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)					
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)					

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Ione fluoruro

A) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 0,2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. B) È stato fissato un livello massimo di residuo di 3 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro per la fumigazione delle uve secche. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sulla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e alla tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000 a) Uve

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

A) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sul campo, alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e al profilo della tossicità generale. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. B) È stato fissato un livello massimo di residuo di 0,5 mg/kg, 2 mg/kg e 4 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro, rispettivamente per la fumigazione del riso brillato, delle farine di cereali e delle crusche di cereali. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sulla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e alla tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500060 Riso

A) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sul campo, alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e al profilo della tossicità generale. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. B) È stato fissato un livello massimo di residuo di 1 mg/kg, 2 mg/kg e 4 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro, rispettivamente per la fumigazione dell'amido di granturco, delle farine di cereali e delle crusche di cereali. È stato fissato un livello massimo di residuo di 0,5 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro per la fumigazione della semola di granturco, dell'olio di granturco e delle farine di granturco. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sulla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e alla tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500030 Mais/granturco

A) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sul campo, alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e al profilo della tossicità generale. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. B) È stato fissato un livello massimo di residuo di 1 mg/kg, 2 mg/kg e 4 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro, rispettivamente per la fumigazione dei germi di frumento, delle farine di cereali e delle crusche di cereali. È stato fissato un livello massimo di residuo di 0,5 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro per la fumigazione di semole e farinacci. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sulla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e alla tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500090 Frumento

A) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sul campo, alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e al profilo della tossicità generale. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. B) È stato fissato un livello massimo di residuo di 2 mg/kg e 4 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro, rispettivamente per la fumigazione delle farine di cereali e delle crusche di cereali. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sulla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e alla tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500000 CEREALI**0500010 Orzo****0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali****0500040 Miglio****0500050 Avena****0500070 Segale****0500080 Sorgo****0500990 Altri (2)**

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 0,2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0161030 Olive da tavola**0163010 Avocado****1020000 Latte****1020010 Bovini****1020020 Ovini****1020030 Caprini****1020040 Equini****1020990 Altri (2)****1030000 Uova di volatili****1030010 Galline****1030020 Anatre****1030030 Oche****1030040 Quaglie****1030990 Altri (2)**

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 0,3 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1010000 Prodotti ottenuti da**1011000 a) Suini****1011010 Muscolo****1011020 Grasso****1011030 Fegato****1011040 Rene****1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)****1011990 Altri (2)****1012000 b) Bovini****1012010 Muscolo****1012020 Grasso****1012030 Fegato****1012040 Rene****1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)****1012990 Altri (2)****1013000 c) Ovini****1013010 Muscolo****1013020 Grasso****1013030 Fegato****1013040 Rene****1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**

1013990 Altri (2)
1014000 d) Caprini
1014010 Muscolo
1014020 Grasso
1014030 Fegato
1014040 Rene
1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990 Altri (2)
1015000 e) Equidi
1015010 Muscolo
1015020 Grasso
1015030 Fegato
1015040 Rene
1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015990 Altri (2)
1016000 f) Pollame
1016010 Muscolo
1016020 Grasso
1016030 Fegato
1016040 Rene
1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990 Altri (2)
1017000 g) Altri animali terrestri d'allevamento
1017010 Muscolo
1017020 Grasso
1017030 Fegato
1017040 Rene
1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1017990 Altri (2)
1050000 Anfibi e rettili
1060000 Animali invertebrati terrestri
1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 10 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0650000 Carrube/pane di san Giovanni

0700000 LUPPOLO

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0300000 LEGUMI SECCHI

0300010 Fagioli

0300020 Lenticchie

0300030 Piselli

0300040 Lupini/semi di lupini

0300990 Altri (2)

0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0401000 Semi oleaginosi

0401010 Semi di lino

0401020 Semi di arachide

0401030 Semi di papavero

0401040 Semi di sesamo

0401050 Semi di girasole

0401060 Semi di colza

0401070 Semi di soia

0401080 Semi di senape

0401090 Semi di cotone

0401100 Semi di zucca

0401110 Semi di cartamo

0401120 Semi di borragine

0401130 Semi di camelina/dorella

0401140 Semi di canapa

0401150 Semi di ricino
0401990 Altri (2)
0402000 Frutti oleaginosi
0402010 Olive da olio
0402020 Semi di palma
0402030 Frutti di palma
0402040 Capoc
0402990 Altri (2)

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900000 PIANTE DA ZUCCHERO
0900010 Barbabietole da zucchero
0900020 Canne da zucchero
0900030 Radici di cicoria
0900990 Altri (2)

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 400 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0610000 Tè

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 5 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0620000 Chicchi di caffè
0800000 SPEZIE
0810000 Semi
0810010 Anice verde
0810020 Grano nero/cumino nero
0810030 Sedano
0810040 Coriandolo
0810050 Cumino
0810060 Aneto
0810070 Finocchio
0810080 Fieno greco
0810090 Noce moscata
0810990 Altri (2)
0820000 Frutta
0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato
0820020 Pepe di Sichuan
0820030 Carvi
0820040 Cardamomo
0820050 Bacche di ginepro
0820060 Pepe (nero, verde e bianco)
0820070 Vaniglia
0820080 Tamarindo
0820990 Altri (2)
0830000 Spezie da corteccia
0830010 Cannella
0830990 Altri (2)
0840000 Spezie da radici e rizomi
0840010 Liquirizia
0840020 Zenzero (10)
0840030 Curcuma
0840040 Barbaforte/rafano/cren (11)
0840990 Altri (2)
0850000 Spezie da bocci
0850010 Chiodi di garofano
0850020 Capperi

0850990 Altri (2)
0860000 Spezie da pistilli di fiori
0860010 Zafferano
0860990 Altri (2)
0870000 Spezie da arilli
0870010 Macis
0870990 Altri (2)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al profilo della tossicità generale. Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che lo ione fluoruro sia presente in natura nella coltura in questione né tali da chiarirne definitivamente il meccanismo di formazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0150000 Bacche e piccola frutta

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 0,2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000 Agrumi
0110010 Pompelmi
0110020 Arance dolci
0110030 Limoni
0110040 Limette/lime
0110050 Mandarini
0110990 Altri (2)
0130000 Pomacee
0130010 Mele
0130020 Pere
0130030 Cotogne
0130040 Nespole
0130050 Nespole del Giappone
0130990 Altri (2)
0140000 Drupacee
0140010 Albicocche
0140020 Ciliegie (dolci)
0140030 Pesche
0140040 Prugne
0140990 Altri (2)
0152000 b) Fragole
0153000 c) Frutti di piante arbustive
0153010 More di rovo
0153020 More selvatiche
0153030 Lamponi (rossi e gialli)
0153990 Altri (2)
0154000 d) Altra piccola frutta e bacche
0154010 Mirtilli
0154020 Mirtilli giganti americani
0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)
0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)
0154060 More di gelso (nero e bianco)
0154070 Azzeruoli
0154990 Altri (2)
0160000 Frutta varia con
0161000 a) buccia commestibile
0161010 Datteri
0161020 Fichi
0161040 Kumquat
0161050 Carambole
0161060 Cachi
0161070 Jambul/jambolan
0161990 Altri (2)
0162000 b) buccia non commestibile piccoli
0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)
0162020 Litci

0162030 Frutti della passione/maracuja
0162040 Fichi d'India/fichi di cactus
0162050 Melastelle/cainette
0162060 Cachi di Virginia
0162990 Altri (2)
0163000 c) buccia non commestibile grandi
0163020 Banane
0163030 Manghi
0163040 Papaie
0163050 Melograni
0163060 Cerimolia/cherimolia
0163070 Guaiave/guave
0163080 Ananas
0163090 Frutti dell'albero del pane
0163100 Durian
0163110 Anona/graviola/guanabana
0163990 Altri (2)
0200000 ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI
0210000 Ortaggi a radice e tubero
0211000 a) Patate
0212000 b) Ortaggi a radice e tubero tropicali
0212010 Radici di cassava/manioca
0212020 Patate dolci
0212030 Ignami
0212040 Maranta/arrow root
0212990 Altri (2)
0213000 c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero
0213010 Bietole
0213020 Carote
0213030 Sedano rapa
0213040 Barbaforte/rafano/cren
0213050 Topinambur
0213060 Pastinaca
0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo
0213080 Ravanelli
0213090 Salsefrica
0213100 Rutabaga
0213110 Rape
0213990 Altri (2)
0220000 Ortaggi a bulbo
0220010 Aglio
0220020 Cipolle
0220030 Scalogni
0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette
0220990 Altri (2)
0230000 Ortaggi a frutto
0231000 a) Solanacee e malvacee
0231010 Pomodori
0231020 Peperoni
0231030 Melanzane
0231040 Gombi
0231990 Altri (2)
0232000 b) Cucurbitacee con buccia commestibile
0232010 Cetrioli
0232020 Cetriolini
0232030 Zucchine
0232990 Altri (2)
0233000 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile
0233010 Meloni
0233020 Zucche
0233030 Cocomeri/angurie
0233990 Altri (2)
0234000 d) Mais dolce
0239000 e) Altri ortaggi a frutto
0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)
0241000 a) Cavoli a infiorescenza
0241010 Cavoli broccoli
0241020 Cavolfiori
0241990 Altri (2)

0242000 b) Cavoli a testa
0242010 Cavoletti di Bruxelles
0242020 Cavoli cappucci
0242990 Altri (2)
0243000 c) Cavoli a foglia
0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai
0243020 Cavoli ricci
0243990 Altri (2)
0244000 d) Cavoli rapa
0250000 Ortaggi a foglia Erbe fresche e fiori commestibili
0251000 a) Lattughe e insalate
0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella
0251020 Lattughe
0251030 Scarola/indivia a foglie larghe
0251040 Crescione e altri germogli e gemme
0251050 Barbarea
0251060 Rucola
0251070 Senape juncea
0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)
0251990 Altri (2)
0252000 b) Foglie di spinaci e simili
0252010 Spinaci
0252020 Portulaca/porcellana
0252030 Foglie di bietole da costa e di barbabietole
0252990 Altri (2)
0253000 c) Foglie di vite e specie simili
0254000 d) Crescione acquatico
0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga
0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili
0256010 Cerfoglio
0256020 Erba cipollina
0256030 Foglie di sedano
0256040 Prezzemolo
0256050 Salvia
0256060 Rosmarino
0256070 Timo
0256090 Foglie di alloro/lauro
0256100 Dragoncello
0256990 Altri (2)
0260000 Legumi
0260010 Fagioli (con baccello)
0260020 Fagioli (senza baccello)
0260030 Piselli (con baccello)
0260040 Piselli (senza baccello)
0260050 Lenticchie
0260990 Altri (2)
0270000 Ortaggi a stelo
0270010 Asparagi
0270020 Cardi
0270030 Sedani
0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze
0270050 Carciofi
0270060 Porri
0270070 Rabarbaro
0270080 Germogli di bambù
0270090 Cuori di palma
0270990 Altri (2)
0280000 Funghi muschi e licheni
0280010 Funghi coltivati
0280020 Funghi selvatici
0280990 Muschi e licheni
0290000 Alghe e organismi procarioti

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 10 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0630000 Infusioni di erbe da
0631000 a) Fiori
0631010 Camomilla
0631020 Ibisco/rosella
0631030 Rosa
0631040 Gelsomino
0631050 Tiglio
0631990 Altri (2)
0632000 b) Foglie ed erbe
0632010 Fragola
0632020 Rooibos
0632030 Mate
0632990 Altri (2)
0633000 c) Radici
0633010 Valeriana
0633020 Ginseng
0633990 Altri (2)
0639000 d) Altre parti della pianta

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0154050 Rosa canina (cinorrodoni)
0154080 Bacche di sambuco
0256080 Basilico e fiori commestibili

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione, ai metodi di analisi e al profilo della tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0640000 Semi di cacao

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e al profilo della tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120000 Frutta a guscio
0120010 Mandorle dolci
0120020 Noci del Brasile
0120030 Noci di anacardi
0120040 Castagne e marroni
0120050 Noci di cocco
0120060 Nocciole
0120070 Noci del Queensland
0120080 Noci di pecan
0120090 Pinoli
0120100 Pistacchi
0120110 Noci comuni
0120990 Altri (2)

Oxifluorfen (F)

(F) Liposolubile

Quinmerac (somma di quinmerac e dei suoi metaboliti BH 518-2 e BH 518-4 espressa come quinmerac) (R)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1040000: quinmerac

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui nelle barbabietole da zucchero e nei coltetti delle barbabietole da foraggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012030 Fegato

1012040 Rene
1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013030 Fegato
1013040 Rene
1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014030 Fegato
1014040 Rene
1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015030 Fegato
1015040 Rene
1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

Fluoruro di solforile

È stato fissato un livello massimo di residuo di 0,06 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di fluoruro di solforile per la fumigazione delle uve secche. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000 a) Uve
0151010 Uve da tavola
0151020 Uve da vino

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e alla tossicità dello ione fluoruro. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120000 Frutta a guscio
0120010 Mandorle dolci
0120020 Noci del Brasile
0120030 Noci di anacardi
0120040 Castagne e marroni
0120050 Noci di cocco
0120060 Nocciole
0120070 Noci del Queensland
0120080 Noci di pecan
0120090 Pinoli
0120100 Pistacchi
0120110 Noci comuni
0120990 Altri (2)
0640000 Semi di cacao»

- 2) nell'allegato III, parte A, le colonne per le sostanze ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di solforile sono soppresse.
-